




DIRITTO PUBBLICO DELL'AMBIENTE

Corso di Laurea in
Diritto dell'ambiente e dell'energia
Prof.ssa Gabriella Galante
a.a. 2025-26



AMBIENTE E COSTITUZIONE

Antropocene e categorie del diritto

- Emersione di interessi, bisogni e valori e loro progressiva acquisizione di protezione giuridica
- L'Antropocene e le categorie del diritto
- Natura ultra statuale dell'ambiente
- Forte connotazione sovranazionale del diritto dell'ambiente
- Crisi della categoria della sovranità statale
- Problemi nell'individuare i soggetti portatori dell'interesse giuridico
- Difficoltà nel ricostruire il nesso di causalità
- Irreversibilità dei danni ambientali e nuova categoria della responsabilità intergenerazionale
- Natura fortemente trasversale dell'interesse ambientale
- Elaborazione di nuovi strumenti, principi, istituti
- Costituzionalizzazione della tutela ambientale
- *Environmental constitutionalism*



Antropocene

(άνθρωπος καιρός)



Periodo geologico
caratterizzato dalla funzione
centrale dell'essere umano
nella modificazione
dell'ambiente terrestre.

L'uomo ha il potere di
trasformare il pianeta.



Rapporto «The Limits to Growth» - 1972

Per la prima volta da quando esiste l'uomo sulla terra, gli viene richiesto di astenersi dal fare qualcosa che sarebbe nelle sue possibilità.

Gli si chiede di frenare il suo progresso economico e tecnologico, o almeno di dargli un orientamento diverso da prima; gli si chiede - da parte di tutte le generazioni future della terra - di dividere la sua fortuna con i meno fortunati, non in uno spirito di carità, ma in uno spirito di necessità.

Gli si chiede di preoccuparsi, oggi, della crescita organica del sistema mondiale totale.

Può egli, in coscienza, rispondere di no?

Le leggi Bottai

- Legge n. 1089/1939 – «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»



- Legge n. 1497/1939 – «Protezione delle bellezze naturali»



Visione dei beni estetizzante, statica, elitaria

Legge n. 1497/1939

Art. 1

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui **caratteri di bellezza naturale** o di **singularità geologica**;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro **non comune bellezza**;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente **valore estetico** e tradizionale;
- 4) le **bellezze panoramiche considerate come quadri naturali** e così pure **quei punti di vista o di belvedere**, accessibili al pubblico, **dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze**.

Testo storico art. 9 Cost.

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

...e sua interpretazione evolutiva nella dottrina

Dalla tesi restrittiva del paesaggio inteso come espressione di valori estetici relativi alle bellezze naturali e paesistiche

(prospettiva statica e conservativa)

(Sandulli) ...



...alla tesi estensiva del paesaggio inteso come «forma del Paese»

nella sua interezza

(prospettiva dinamica e gestionale)

(Predieri)

...e nella giurisprudenza costituzionale

- Si osserva lo stesso cambio di passo osservato in dottrina circa il concetto di paesaggio
- La tutela dell'ambiente trova fondamento implicito in Costituzione grazie al combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32 Cost.
- Viene tracciata una dimensione costituzionale dell'ambiente
- La tutela dell'ambiente passa dall'essere solo tutela paesaggistica all'essere anche tutela ecologica
- All'ambiente viene riconosciuta la natura di valore costituzionale primario o fondamentale (e negata quella di diritto soggettivo della persona)
- Rifiuto di una scala gerarchica dei valori e necessità di bilanciamento
- Ambiente come valore costituzionale dal contenuto «integrale»
- La tutela dell'ambiente si atteggia come un interesse tipicamente trasversale
- L'ambiente concepito come sistema e riguardato anche nel suo aspetto dinamico

Articoli che hanno consentito il fondamento costituzionale di una tutela ambientale

Art 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art 41- L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42 - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Riparto di potestà legislativa prima e dopo la revisione del titolo V

IERI

- L'art. 117 conteneva l'elenco tassativo di materie di competenza concorrente tra Stato e regioni
- Le materie residuali erano di competenza statale
- Esisteva un controllo preventivo dello Stato sulle leggi regionali



OGGI

- L'art. 117 contiene un elenco di materie di potestà esclusiva dello Stato...
- ...e un elenco di materie di potestà concorrente tra Stato e regioni
- Le materie residuali sono di competenza delle regioni
- Scompare il controllo preventivo dello Stato sulle leggi regionali

Art. 117 (testo storico)

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici **di interesse regionale; navigazione e porti lacuali;**

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la revisione costituzionale del 2001

Potestà legislativa	esclusiva dello Stato	tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, c. 2, lett. s))
	concorrente Stato-Regioni	<ul style="list-style-type: none">• valorizzazione dei beni ambientali e culturali• tutela della salute• governo del territorio (art. 117, c. 3)
	residuale delle Regioni	agricoltura (art. 117, c. 4)

La revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**.



Procedimento di revisione costituzionale: testo art. 138 Cost.

1. Doppia deliberazione di ciascuna Camera a distanza non inferiore a 3 mesi (comma 1)
2. Approvazione a maggioranza assoluta nella seconda deliberazione (comma 1)
3. Sottoposizione a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda:
 - 1/5 dei membri di una Camera
 - 500.000 elettori
 - 5 Consigli regionali (comma 2)
4. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna Camera a maggioranza di 2/3 dei componenti (comma 3)

Procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.: analisi

➤ Doppia deliberazione di ciascuna Camera a distanza non inferiore a 3 mesi



➤ approvazione a **maggioranza di 2/3** dei componenti di ciascuna Camera nella seconda deliberazione

➤ approvazione a **maggioranza assoluta** nella seconda deliberazione

➤ promulgazione
➤ pubblicazione

➤ pubblicazione (*sui generis*)

➤ sottoposizione a referendum popolare quando, entro 3 mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda:

- 1/5 dei membri di una Camera
- 500.000 elettori
- 5 Consigli regionali



in caso di esito referendario favorevole, o in caso di assenza di richiesta di referendum

➤ promulgazione
➤ pubblicazione

in caso di esito referendario sfavorevole

➤ il progetto di legge non viene promulgato

Procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.: gli aggravamenti

- **AGGRAVAMENTO PROCEDURALE**: prolungamento nel tempo del procedimento (le doppie deliberazioni)
- **AGGRAVAMENTO DELLE MAGGIORANZE**: richiesta di un consenso politico di maggiore ampiezza rispetto all'adozione di una legge ordinaria (maggioranza dei 2/3 o quanto meno assoluta)
- **FASE EVENTUALE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE**: commistione di istituti di democrazia rappresentativa e diretta nel procedimento

Iter approvazione legge rev. cost. n.1/2022

Prima deliberazione		
Senato	9.6.2021	224 favorevoli, 23 astensioni, 0 contrari
Camera	12.10.2021	412 favorevoli, 16 astenuti, 1 contrario
Seconda deliberazione		
Senato	3.11.2021	218 favorevoli, 2 astenuti, 0 contrari
Camera	8.2.2022	468 favorevoli, 6 astensioni e 1 contrario

La riforma nel suo insieme: uno sguardo preliminare

- Revisione-bilancio o revisione-programma? Testo ricognitivo o innovativo?
- Natura riflessiva e conformativa della costituzione.
- La valenza ricognitiva della riforma...
- ... e il suo ruolo conformativo.
- Le importanti novità della riforma.
- La modalità di evoluzione del diritto ambientale.
- La necessità di scelte politiche.

La natura della revisione costituzionale

- Revisione – bilancio
- Funzione ricognitiva
- Ruolo riflessivo della realtà
- Costituzione riflessiva



- Revisione – programma
- Funzione innovativa
- Ruolo conformativo della realtà
- Costituzione conformativa o performativa

La revisione dell'art. 9 Cost.

- Oggetto della tutela: ambiente, ecosistemi, biodiversità. Esegesi e rapporti tra questi termini. Assenza di definizioni.
- Soggetto della tutela: la Repubblica, intesa come insieme di organi statali e regionali.
- La prima revisione costituzionale della parte dedicata ai «Principi fondamentali».
- Immissione dell'ambiente tra i principi fondamentali.
- Tipologia di norme costituzionali. Le norme di principio, il bilanciamento, il controllo di ragionevolezza del giudice costituzionale.
- Rapporto tra ambiente e paesaggio.
- La riserva di legge in materia di tutela degli animali: un compromesso politico al ribasso.
- Tutela dell'ambiente come valore costituzionale e principio fondamentale, non come diritto fondamentale.
- Da principio fondamentale a diritto fondamentale in futuro



LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

Limiti alla revisione costituzionale (c.d principi supremi della costituzione)	ESPLICITI		art. 139 Cost.
	IMPLICITI	logici	art. 138 Cost. art. 134 Cost.
		articoli in stretta relazione con l'art. 139 Cost.	art. 1 Cost.
		principi indispensabili per poter definire democratico un ordinamento politico	Es.: <ul style="list-style-type: none"> • istituti della democrazia politica • diritti politici • diritti inviolabili (art. 2 Cos.) • diritti di libertà (art. 13 ss. Cost.) • principio di eguaglianza (art. 3 Cost.)

Sent. n. 1146/1988 Corte cost.

«La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.

Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale (...).

Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore».

Tipologia di norme costituzionali

Norme ad efficacia diretta	sono idonee a regolare in maniera diretta concrete fattispecie (es. artt. 32 e 36 Cost.)		
Norme ad efficacia indiretta	necessitano di essere attuate attraverso una ulteriore attività normativa (<i>interpositio legislatoris</i>)	norme organizzative	→ devono essere attuate
		norme di principio	→ devono essere concretizzate
		norme programmatiche	→ devono essere perseguite

Norme costituzionali di principio

- Natura dei principi → natura essenzialmente **implicita**: surplus, eccedenza di contenuto deontologico o assiologico rispetto a quello delle comuni norme giuridiche; contenuto eccedente anche rispetto alla loro possibile formulazione in una disposizione.
- Distinzione tra principi e regole
- Attività di concretizzazione dei principi: *interpositio legislatoris*
- Funzioni dei principi:
 - ermeneutica-interpretativa
 - programmatica
 - integrativa o normogenetica
- Composizione dei principi → il bilanciamento
 - il controllo di ragionevolezza del giudice costituzionale

*In the interest of
future generations:*
il costituzionalismo
alla prova del futuro.



Costituzione e tutela dell'ambiente in
una prospettiva intergenerazionale





*Mettere il futuro nelle
decisioni del presente...*

I diritti delle generazioni future: un'introduzione

- Un tema recente e urgente
- che si manifesta in più ambiti materiali
- che emerge già alla fine della seconda guerra mondiale, a causa del pericolo nucleare
- un tema che segue percorsi non necessariamente lineari
- un tema difficile e controverso, che solleva problemi, apre a dubbi, pone sfide
- ma un tema oramai ineludibile








Un sommario


1. Il tema nella filosofia giuridica e nella elaborazione teorica dei giuristi: le questioni aperte.
2. Il tema nel diritto positivo internazionale.
3. Il tema nel diritto costituzionale: la dimensione intergenerazionale dei concetti chiave del diritto costituzionale e la distanza dalle dinamiche della democrazia elettorale, tutte orientate al presente.
4. L'interesse delle future generazioni nella Costituzione italiana.
5. Il tema nella giurisprudenza: il "*climate change litigation*".
6. Conclusioni che non concludono...



summary

Il tema nella filosofia giuridica e nella elaborazione teorica dei giuristi e le questioni aperte.

- Perché dovremmo limitare i nostri diritti in favore di chi ancora non è nato 
- Cosa si intende per “generazioni future” 
- Fino a che punto si può spingere la protezione dei diritti delle generazioni future 
- In che senso è possibile parlare di diritti con riferimento a generazioni di soggetti “*not yet born*” 
- Chi sarebbe legittimato ad assumere in giudizio la rappresentanza di un’entità come le generazioni future 
- Non è più corretto ragionare di doveri e di responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, piuttosto che ragionare di diritti delle generazioni future 
- Come è possibile costruire oggi tutele o diritti che, in ipotesi, domani potrebbero non essere più apprezzati come tali 



Il diritto internazionale: primo veicolo di istanze transgenerazionali

- Carta delle Nazioni Unite - San Francisco - 1945
- Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano - Stoccolma - 1972
 - ➡ Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano
- Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo - Rio de Janeiro - 1992 (Earth Summit)
 - ➡ Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo
 - ➡ Convenzione sulla diversità biologica
 - ➡ Convenzione quadro sul cambiamento climatico
- Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) - Parigi - 1997
 - ➡ Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future



Preambolo Carta delle Nazioni Unite (1945)

Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi

- a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,
- a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
- a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
- a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
e per tali fini
- a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,
- ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
- ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune,
- ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.



Dichiarazione di Stoccolma 1972



1. **L'uomo** ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è **altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future**. Per questo le politiche che promuovono e perpetuano l'apartheid, la segregazione razziale, la discriminazione, il colonialismo ed altre forme di oppressione e di dominanza straniera, vanno condannate ed eliminate.

3. **La capacità della Terra di produrre risorse naturali rinnovabili deve essere mantenuta e, ove ciò sia possibile, ripristinata e migliorata.**

4. **L'uomo ha la responsabilità specifica di salvaguardare e amministrare saggiamente la vita selvaggia e il suo habitat**, messi ora in pericolo dalla combinazione di fattori avversi. La conservazione della natura, ivi compresa la vita selvaggia, deve perciò avere particolare considerazione nella pianificazione dello sviluppo economico.

2. **Le risorse naturali della Terra**, ivi incluse l'aria, l'acqua, la flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale, **devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future**, mediante una accurata amministrazione o una programmazione appropriata.

5. **Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in modo da evitarne l'esaurimento futuro e da assicurare che i benefici del loro sfruttamento siano condivisi da tutta l'umanità>>.**

Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992



1. Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo **sviluppo sostenibile**. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

15 Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il **Principio di precauzione**. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.

3 Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.



Dichiarazione di Parigi 1997

1. Bisogni e interessi delle generazioni future - Le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle **generazioni future** siano pienamente salvaguardati.

5. Protezione dell'ambiente - Affinché le **generazioni future** possano beneficiare della ricchezza offerta dagli ecosistemi della Terra, le generazioni presenti dovrebbero agire per uno sviluppo durevole e preservare le condizioni della vita e in particolare la qualità e l'integrità dell'ambiente.

Le generazioni presenti dovrebbero vegliare affinché le generazioni future non siano esposte agli inquinamenti che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o l'esistenza stessa.

Le generazioni presenti dovrebbero preservare per le generazioni future le risorse naturali necessarie al mantenimento della vita umana e al suo sviluppo.

Le generazioni presenti dovrebbero, prima di realizzare qualsiasi progetto di rilievo, prendere in considerazione le possibili conseguenze per le generazioni future.

4. Preservazione della vita della Terra - Le generazioni presenti hanno la responsabilità di trasmettere alle **generazioni future** una Terra tale da non essere un giorno danneggiata irrimediabilmente per via dell'attività umana. Ogni generazione, che riceve temporaneamente la Terra in eredità, dovrà vegliare ad utilizzare in maniera ragionevole le risorse naturali e a fare in modo che la vita non sia compromessa dai mutamenti nocivi sugli ecosistemi e che il progresso scientifico e tecnico in tutti i campi non leda alla vita sulla terra.

7. Diversità del patrimonio culturale - Nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, le generazioni presenti dovranno assicurare la preservazione della diversità culturale dell'umanità. Le generazioni presenti hanno la responsabilità d'identificare, di proteggere e di conservare il patrimonio culturale, materiale e immateriale e di trasmettere tale patrimonio comune alle **generazioni future**.

Principi accolti nel diritto internazionale

- Patrimonio comune dell'umanità



- Principio di precauzione



- Sostenibilità e sviluppo sostenibile



Il tema nel diritto costituzionale

- La dimensione intergenerazionale dei concetti chiave del diritto costituzionale...
- ...e la distanza dalle dinamiche della democrazia elettorale, tutte orientate al presente.
- Le istanze intergenerazionali transitano dal piano del diritto internazionale a quello del diritto costituzionale.



Preambolo Costituzione USA (1787)

We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione, stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America.

Costituzionalizzazione degli interessi delle future generazioni



Costituzione **Germania**: «Lo stato tutela, **assumendo** con ciò **la propria responsabilità verso le generazioni future**, i fondamenti naturali della vita e degli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto».



Preambolo Costituzione **Francia**: «al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, **le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future** e degli altri popoli **di dare risposta ai loro specifici bisogni**».



Costituzione **Portogallo** impone alla Stato di «promuovere lo sfruttamento razionale delle risorse naturali salvaguardando le loro capacità di rinnovamento e la stabilità ecologica, nel **rispetto del principio di solidarietà tra generazioni**».



Costituzione **Lussemburgo**: «Lo stato garantisce la protezione dell'ambiente umano e naturale, operando per stabilire un equilibrio sostenibile tra la conservazione della natura, in particolare la sua capacità di rinnovamento, e il **soddisfacimento delle esigenze delle generazioni presenti e future**».

I tipi di clausole costituzionali intergenerazionali

- Formulazioni generaliste "*future oriented*"

➡ il riferimento alle future generazioni, generalmente all'interno di preamboli, è abbinato genericamente al progresso sociale e alla ricchezza naturale e culturale

- Formulazioni legate all'ambiente (*Ecological generational justice clauses*)

➡ si occupano di tutela dell'ambiente (naturale e culturale), della biodiversità, di salute e qualità della vita, dell'uso razionale e sostenibile delle risorse naturali, dello sviluppo sostenibile




- Formulazioni legate al versante economico-finanziario

➡ si occupano di debito pubblico, di struttura intergenerazionale dei sistemi pensionistici, di politiche del welfare



Su 193 costituzioni
degli Stati membri
delle Nazioni Unite
54 di esse hanno al
loro interno il
sostantivo
“sostenibilità” o
l’aggettivo
“sostenibile”




Art. 9 Cost.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



L'interesse delle future generazioni nella Costituzione italiana



- I riferimenti impliciti pregressi
- Un contenuto da revisione-programma
- Posizioni della dottrina prima e dopo la costituzionalizzazione
- Costituzionalizzazione di un principio etico e del diritto internazionale ed europeo
- Allineamento con il costituzionalismo contemporaneo
- Costituzionalizzazione di un principio già presente nella legislazione ordinaria e già richiamato nella giurisprudenza costituzionale
- La mancata costituzionalizzazione del principio dello sviluppo sostenibile
- Spessore e portata rivoluzionaria della costituzionalizzazione dell'interesse delle future generazioni

I supposti riferimenti impliciti alle future generazioni nella Costituzione italiana

- Art. 1 - nozione di popolo
- Art. 2 - nozione di diritti inviolabili
- Art. 2 - principio di solidarietà
- Art. 9 nel testo storico
- Art. 117.1 - rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
- Art. 81 - principio di equilibrio di bilancio
- Art. 97 - principio di sostenibilità del debito pubblico

Art. 3 *quater* d. lgs. n. 152/2006

(Norme in materia ambientale)



Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.


Bilanciamento

sincronico
intragenerazionale





diacronico
intergenerazionale

Rottura del raccordo
tra diritto e spazio,
tra diritto e tempo



Il ruolo della giurisprudenza

- Particolare sensibilità dei giudici a lavorare interpretativamente
- Fondamentale risorsa per via della loro indipendenza
- Abitudine a ragionare su scenari internazionali e incrociare principi costituzionali provenienti da vari contesti
- Filoni giurisprudenziali di sentenze particolarmente attente a questi temi
- Formazione di un filone giurisprudenziale dedicato ai cambiamenti climatici (c.d. *climate change litigation*)



Giurisprudenza e *climate change litigation*



1. Sentenza "Minor Oposa", Corte suprema, Filippine, 1993
2. Sentenza "Trillium", Corte suprema, Cile, 1998
3. Sentenza "Urgenda", Corte suprema, Olanda, 2019
4. Sentenza Corte suprema, Irlanda, 2020
5. Sentenza Tribunale amministrativo, Parigi, 2021
6. Sentenza sulla legge sul clima, Tribunale costituzionale, Germania, 2021

Sentenza "Minors Oposa", Corte suprema Filippine, 1993

- Diritto di azione riconosciuto a minorenni in rappresentanza della loro generazione e di quelle future
- Accolto un principio di responsabilità intergenerazionale
- Gli attori chiedono la revoca di licenze governative che consentivano lo sfruttamento del patrimonio boschivo
- La sentenza riconosce che il «diritto ad un'ecologia equilibrata e sana», esplicitamente previsto in costituzione, costituisce un prevalente valore costituzionale, in quanto connaturato a fondamentali esigenze di conservazione e riproduzione del genere umano



Sentenza "Urgenda", Corte suprema, Olanda, 2019

- Primo caso di rivendicazione di *climate justice*
- L'associazione ambientalista Urgenda chiede che il governo venga obbligato ad una seria riduzione delle emissioni
- I giudici di primo, secondo e ultimo grado danno ragione all'associazione invitando il governo a ridurre di almeno il 25% le emissioni di CO₂ nell'atmosfera entro la fine del 2020
- Viene così confermato il principio che il governo ha l'obbligo di proteggere i cittadini dai rischi legati al cambiamento climatico e viene confermata l'autorità dei tribunali in questo campo.






Sentenza Tribunale costituzionale, Germania, 2021, sulla legge sul clima

- La Costituzione tedesca ha introdotto un riferimento alle generazioni future (art. 20a GG)
- Cittadini, anche minorenni, sostenuti da associazioni ambientaliste impugnano la legge sul clima, che rende obbligatoria la riduzione di emissioni di gas serra del 55% entro il 2030
- La Corte costituzionale dà ragione ai ricorrenti e giudica la legge sul clima parzialmente incostituzionale perché non contiene indicazioni dettagliate sulla riduzione delle emissioni dopo il 2030, scaricando così oneri pesanti sulle generazioni future e comprimendo di conseguenza i loro diritti di libertà

Nuova traiettoria del costituzionalismo



Mutamento di prospettiva delle costituzioni

Cambiamento di valutazione del rapporto
tra costituzione e futuro



Art. 41 Cost.


L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**.



La revisione dell'art. 41 Cost.

- Si ripropone il dubbio: continuità o rottura, ricognizione o innovazione, revisione-bilancio o revisione-programma?
- La tesi per cui la revisione dell'art. 41 sarebbe quella in grado di produrre i maggiori effetti.
- La portata rivoluzionaria della revisione dell'art. 41: la tutela dell'ambiente a fondamento di una riespansione del ruolo dello Stato nell'economia, capace di generare politiche di economia circolare e di dare forma ad una rivoluzione industriale verde.
- L'art. 41 come paradigma della 
 - brown (o red) economy (1° comma)*
 - green economy (2° comma)*
 - blue economy (3° comma)*
- I limiti alla libertà d'iniziativa economica: bilanciamento o gerarchia?
- Il «valore aggiunto» della riforma costituzionale italiana.

La riforma nel suo insieme: uno sguardo conclusivo

- Le tesi più avare




Mancano le specificazioni necessarie a consentire un sindacato di legittimità rigoroso

- Le tesi più entusiastiche



Revisione di portata storica
Rigetto delle critiche
Nascita di uno Stato ambientale

- Le tesi più visionarie



Non solo nuovi principi, ma un nuovo contratto sociale e rifondazione di un nuovo patto costituzionale